



NOTE UTILI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO

Nelle presenti note vengono date alcune delucidazioni relativamente agli articoli che nello schema di statuto sono individuati dall'asterisco (*)

ART.1

NOME DELL'ASSOCIAZIONE

Il nome dell'Associazione può riportare l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) solo quando l'Associazione abbia ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, avendo ottenuto di diritto lo status fiscale di ONLUS con tale iscrizione, ex art.10 n.8 D.Lgs 460/97.

A tal punto, sarà facoltativo l'inserimento della seguente clausola:

"ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale) ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali".

Si precisa, inoltre, che le OdV iscritte non sono tenute ad adeguare il loro statuto al D.Lgs 460/97, tuttavia, qualora l'associazione intenda, una volta ottenuta l'iscrizione, integrare lo statuto con le specifiche ONLUS, potrà inserire, con apposita modifica statutaria, i requisiti dell'art. 10 del D.Lgs 460/97.

ASSOCIAZIONE

Le associazioni di volontariato possono operare con personalità giuridica (associazioni riconosciute) o possono essere prive di personalità giuridica (associazioni non riconosciute).

Per ottenere il riconoscimento le associazioni devono farne richiesta allo Stato o alla Regione con un procedimento assolutamente indipendente e diverso dall'iscrizione nei registri del volontariato, che viene condotto da uffici diversi, con presupposti e finalità diverse. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta la separazione dei patrimoni dell'Associazione e degli amministratori. Requisito indispensabile per il riconoscimento è che lo Statuto sia redatto con la forma di atto pubblico presso il notaio.

Qualora l'associazione abbia ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica deve inserire, a specificazione del termine "associazione", l'aggettivo "riconosciuta".

SEDE LEGALE

Ogni modifica statutaria deve essere approvata da una Assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata.

Non è necessario procedere con una modifica statutaria per modificare la sede legale dell'Associazione, qualora ciò sia espressamente disposto dalla apposita previsione statutaria.

In ogni caso è obbligatorio comunicare la variazione della sede legale e del nominativo del legale rappresentante all'Ufficio del Registro Regionale del Volontariato e all'ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

E' opportuno che tali variazioni vengano comunicate al CSV della Provincia di competenza.

ART. 2

REGOLAMENTO

L'associazione può redigere un Regolamento in cui disciplinare aspetti organizzativi tra cui:

- quote associative (importo e scadenza)
- rimborsi spese (ammontare e condizioni)
- modalità di votazione delle cariche associative
- libro soci

Il Regolamento deve essere coerente con lo Statuto e deve rispettare i principi cui si conforma lo Statuto.

ART. 5

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'obiettivo deve essere riportabile ad uno dei quattro settori di intervento individuati dalla Regione Veneto con D.G.R. 5 Maggio 1993 n. 2123, come modificata dalla D.G.R. 7 Agosto 2007 n.2641 e che di seguito si riportano:

1. **Obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona** riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
 - valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
 - assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
 - educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati.
2. **Obiettivo socio-sanitario** riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti.
3. **Obiettivo di tutela dell'ambiente e dei beni culturali** riguardante le attività direttamente e concretamente rivolte alla:
 - tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
 - recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
 - conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
 - salvaguardia e protezione di specie in via di estinzione.
4. **Obiettivo di soccorso e protezione civile** riguardante le attività rivolte al trasporto dei malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali, soccorso ad animali dall'attività dei quali possano derivare effettivi benefici sull'uomo (ad es. addestramenti cani per ciechi, per il soccorso a persone infortunate in montagna) e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.

Per quanto riguarda le attività svolte dall'associazione è necessario elencare attività pratiche e materiali, in modo chiaro e illustrativo, di modo che sia evidente e determinata l'attività.

AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'associazione deve svolgere la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Veneto. Può eventualmente specificare nello statuto l'ambito territoriale, con l'indicazione del Comune o della Provincia, come segue:

"L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel comune di _____/nella Provincia di _____"

ART. 6

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione del socio può essere deliberata indifferentemente dalla Assemblea o dal Direttivo. Qualora l'associazione intenda attribuire il potere di ammissione del socio alla assemblea, l'art. 6.2 del modello può essere sostituito dalla seguente clausola:

"L'ammissione all'organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente"

Deve essere comunque rispettato il principio di democraticità: non possono essere previsti divieti per taluni soggetti di proporre domanda né essere previsto lo *status* di socio di diritto, né, tantomeno, previste cariche di diritto, e la non ammissione del richiedente deve essere giustificata dall'organo che delibera.

Nella valutazione, ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale del volontariato, non è possibile prevedere come soci persone giuridiche. L'associazione può prevedere l'attribuzione di benemerienze che non comportano il diritto di voto, anche a persone giuridiche. Una clausola utile può essere la seguente:

"Possono essere soci le persone fisiche. Hanno tutti diritto di voto.

Possono essere soci benemeriti / onorari sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto consuntivo".

ART. 8

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio dall'Associazione deve rispettare il principio di democraticità e può avvenire solo per gravi motivi (art. 24 c.c). Può essere prevista una prima istanza di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'esclusione non è automatica: viene deliberata in contraddittorio con il socio che potrà addurre giustificazioni alla condotta causa dell'esclusione ed eventualmente appellarsi alla Assemblea, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Si può prevedere, tuttavia, che l'esclusione avvenga automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa.

ART.9

ORGANI SOCIALI

Gli organi che devono essere obbligatoriamente previsti sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo (o altra denominazione) e il Presidente.

Possono essere previsti organi ulteriori, pur non essendo obbligatori, come per es.: il Collegio dei Revisori (organo di controllo e revisione della amministrazione) e il Collegio dei Probiviri (organo arbitrale atto a dirimere controversie).

In questo caso è necessario inserire un articolo che disciplini le modalità di funzionamento degli organi stessi.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'art. 21 c.c. prevede che l'assemblea straordinaria approvi eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (tale norma è derogabile: si può adottare un'altra maggioranza purchè di rispetti il principio di democraticità ad es. 2/3 o metà più uno) e che deliberi lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (tale disposizione non è derogabile).

ART.15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Lo Statuto deve indicare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, attraverso la determinazione di un numero fisso non inferiore a tre, o di una "fascia" con uno scarto massimo di 4 componenti con numero variabile (es. da 3 a 7 oppure da 9 a 13), all'interno della quale l'Assemblea dei soci determinerà il numero esatto dei consiglieri. Comunque l'elezione deve essere sempre di un numero dispari di consiglieri, in modo da facilitare la gestione delle deliberazioni. Qualora i membri del direttivo fossero solo tre è necessario prevedere che le delibere vengano assunte alla presenza di tutti i componenti.

Per favorire il ricambio delle cariche sociali, sarebbe opportuno indicare per quanti mandati può essere rieletto un Consiglio.

ART.16

PRESIDENTE

Il Presidente può essere eletto direttamente dall'assemblea o dall'organo direttivo che, una volta eletto, può individuare al suo interno il Presidente.

L'art.16.2 può, quindi, essere sostituito dalla seguente clausola:

"Il Presidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese".

La nomina del Presidente deve essere comunicata all'ufficio regionale e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

ART.21

BILANCIO

L'OdV può prevedere la redazione annuale di un bilancio preventivo.

Sarebbe opportuno accompagnare il rendiconto economico con una rendicontazione sociale, anche sulla scorta del recente obbligo di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi del 5 X 1000 dell'IRPEF.

ART.24

ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Si ricorda che è obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi dei volontari operativi dell'associazione i cui nominativi vengono riportati nel registro degli aderenti, obbligatorio e disciplinato dal D.M 14 febbraio 1992.